



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 del Reg. Data 02-07-2019

Oggetto: Approvazione relazione e schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio alle ore 15:45, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VITA ALESSIO	SINDACO	P
FELICIOTTI GIAMPIERO	ASSESSORE	P
BUDASSI CARLA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. VITA ALESSIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il rendiconto in esame attiene alla precedente Compagine amministrativa, in quanto l'attuale Amministrazione si è insediata a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO quindi che ai sensi del combinato disposto:

- dell'articolo 151, comma 7, dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale deve provvedere all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente entro il termine del 30 aprile;
- degli articoli 151, comma 6, e 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011, come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prescrive che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

VISTI:

- ⇒ il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2019, a termini del quale, a seguito della seduta della «*Conferenza Stato-città ed autonomie locali*» del 24 aprile 2019, sono state disposte proroghe di termini per gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici del 2016 e, in particolare, è stata disposta la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2019 del termine per la deliberazione del rendiconto 2018, comprendente il «*conto del bilancio*», il «*conto economico*» e lo «*stato patrimoniale*»;
- ⇒ il decreto del Ministero dell'Interno 11 giugno 2019, con il quale il termine per la trasmissione del certificato del rendiconto di bilancio per l'anno 2018 è stato differito al 31 luglio 2019;

VISTO il Titolo VI del decreto legislativo n. 267/2000, il quale disciplina le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

TENUTO CONTO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende:

- a) il «*conto del bilancio*» che, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000, dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- b) il «*conto economico*» che, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e rileva il risultato economico dell'esercizio;
- c) lo «*stato patrimoniale*» che, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 267/2000, rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto della gestione comprende tra gli altri:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

VISTO il punto 5.4 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che, in allegato al rendiconto dell'esercizio, sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, sono inoltre allegati al rendiconto della gestione i seguenti documenti:

- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- la relazione dell'Organo di revisione, di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*» relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2018;

- il «*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2018, di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del documento unico di programmazione (*DUP*) per il triennio 2018-2020;
- Giunta comunale n. 26 del 3 aprile 2018, di approvazione del “*piano esecutivo di gestione (PEG)*” - *parte finanziaria* - per il triennio 2018-2020;

RICHIAMATI i provvedimenti mediante i quali sono state apportate, in corso d'anno, variazioni in aumento ovvero in diminuzione a detti documenti di programmazione economico-finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 settembre 2018, di approvazione dell'asestamento generale e della verifica degli equilibri finanziari del bilancio 2018-2020, rispettivamente ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il citato provvedimento consiliare n. 24/2018 è stato approvato tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 27 luglio 2018 a mente del quale, per i comuni ricadenti nel cosiddetto «*cratere*» a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia nell'anno 2016, tra i quali rientra anche il Comune di Belforte del Chienti, il termine che gli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, stabiliscono ordinariamente al 31 luglio è stato prorogato al 30 settembre 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 4 luglio 2018, di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, il cui risultato della gestione finanziaria evidenziava un «*fondo di cassa*» di € 313.926,93 e un «*risultato di amministrazione*» di € 744.193,51 così composto:

		importo
<i>risultato di amministrazione</i>	<i>A</i>	744.193,51
<i>parte accantonata</i>	<i>B</i>	339.658,19
<i>parte vincolata</i>	<i>C</i>	-
<i>parte destinata agli investimenti</i>	<i>D</i>	95.995,93
<i>parte disponibile</i>	$E = (A - B - C - D)$	308.539,39

DATO ATTO che in sede di redazione del conto di bilancio 2018 sono stati riportati i valori finali contenuti nel rendiconto 2017 (*cf. punto 9.3 del principio contabile n. 4/2*), con particolare riguardo:

- ⇒ al *fondo di cassa iniziale*, pari a € 313.926,93;
- ⇒ al *fondo pluriennale vincolato di parte corrente*, pari a € 49.115,70, e a quello di *parte capitale*, pari a € 126.679,37;
- ⇒ al carico dei *residui attivi*, pari a € 992.224,16;
- ⇒ al carico dei *residui passivi*, pari a € 386.162,51;

DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23 aprile 2019 si è proceduto all'operazione di *riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi* in

conformità a quanto sancito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*» di cui all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, con i seguenti risultati finali complessivi:

descrizione dell'operazione	importo
residui attivi eliminati (operazioni passiva)	-
residui attivi riaccertati (operazione attiva)	25.901,66
residui passivi eliminati (operazione attiva)	69.915,26
risultanza finale attiva	95.816,92

⇒ «*residui attivi*» da conservare al 31 dicembre 2018 per un totale di € 946.254,80, di cui:

- quanto a € 463.392,58, derivanti dalla gestione di competenza;
- quanto a € 482.862,22, derivanti dalla gestione dei residui.

⇒ «*residui passivi*» da conservare al 31 dicembre 2018 per un totale di € 323.569,72, di cui:

- quanto a € 299.656,60, derivanti dalla gestione di competenza;
- quanto a € 23.913,12, derivanti dalla gestione dei residui;

APPURATO che:

- ⇒ il tesoriere comunale – *UBI Banca spa* – in ottemperanza all'articolo 226 del decreto legislativo n. 267/2000 ha reso, per la parte di sua competenza, il conto dell'esercizio finanziario 2018 le cui risultanze di cassa collimano con le scritture contabili del Comune;
- ⇒ il servizio finanziario dell'Ente ha predisposto il rendiconto dell'esercizio 2018 che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

	segno	gestione		
		residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1° gennaio 2018	+			313.926,93
Riscossioni	+	535.263,60	2.077.679,98	2.612.943,58
Pagamenti	-	292.334,13	2.348.487,04	2.640.821,17
Saldo di cassa al 31 dicembre 2018	=			286.049,34
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	-			-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018	=			286.049,34
Residui attivi	+	482.862,22	463.392,58	946.254,80
Residui passivi	-	23.913,12	299.656,60	323.569,72
Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti	-			58.286,04
Fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale	-			57.624,51
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)	=			792.823,87

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018		350.000,00
Fondo contenzioso		81.000,00
Altri accantonamenti		45.819,45
	Totale parte accantonata (B)	476.819,45
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		50.807,73
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti da contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli da specificare:		
* Fondo retribuzione di risultato personale dipendente		12.436,98
* Spese correnti impegnate ma non esigibili al 31 dicembre 2018		39.003,38
* Spese in conto capitale impegnate ma non esigibili al 31 dicembre 2018		50.670,66
	Totale parte vincolata (C)	152.918,75
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	5.197,92
	Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	157.887,75

VISTI i seguenti ulteriori documenti:

- la relazione della Giunta, risultante dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 composto dal *conto del bilancio*;

SPECIFICATO, per quanto concerne il «*conto economico*» e lo «*stato patrimoniale*», che il Consiglio Comunale avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal combinato disposto degli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e degli articoli 222, comma 2, e 233-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000:

- ⇒ con deliberazione n. 35 del 30 novembre 2015 stabili di rinviare la redazione della contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2017;
- ⇒ con deliberazione n. 10 del 4 luglio 2018, adottata tenuto conto dei criteri interpretativi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato con la FAQ n. 30/2018, pubblicata a seguito

della posizione assunta dall'ANCI in seno alla Commissione Arconet del 14 marzo 2018, si esprime nel senso di rinviare ulteriormente l'adozione della contabilità economico-patrimoniale con decorrenza dall'esercizio finanziario 2018 e, quindi, con rendicontazione nell'anno 2019;

OSSERVATO, quindi, che l'Anci, nella seduta del 13 marzo 2019 della «Conferenza Stato-Città e autonomie locali», a seguito della legge di bilancio 2019 e degli ulteriori interventi inseriti nel disegno di legge cosiddetto «semplificazioni», ha fatto rilevare che:

«Sono rimaste finora senza esito le sollecitazioni dell'ANCI per un profondo ripensamento sui tempi e sui contenuti della CEP e per l'immediata sospensione dell'incombente scadenza relativa ai piccoli Comuni che sono per la prima volta chiamati a rendicontare l'esercizio 2018 anche sotto il profilo economico patrimoniale in difficilissime condizioni organizzative.

I benefici informativi apportati dalla CEP con riferimento ai Comuni sotto i 5mila abitanti sono trascurabili a fronte non solo dello sforzo richiesto, ma anche del risultato prevedibilmente poco significativo.

Non a caso, il comma 831 della legge di bilancio ha reso facoltativa per i piccoli comuni la redazione del bilancio consolidato.

L'introduzione della CEP non è stata sperimentata adeguatamente, mentre l'obbligo di presentare il rendiconto 2018 (entro il prossimo 30 aprile), espone i piccoli Comuni al rischio di pesanti sanzioni in caso di incompletezza degli allegati. È quindi necessario intervenire con urgenza per prorogare la CEP dei Comuni fino a 5mila abitanti, anche al fine di permettere la conclusione del tavolo tecnico costituito presso il MEF-Arconet, che riguarda proprio la semplificazione di questo adempimento per gli enti minori»;

PRESO ATTO che a seguito di tale richiesta, accolta in sede di «Conferenza Stato-Città e autonomie locali» si sono succeduti “annunci” da parte governativa circa la volontà di rinviare ulteriormente l'adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte dei Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTO che in data 9 maggio 2019 l'IFEL ha divulgato sul proprio sito internet il seguente annuncio:

«Il Governo, con un comunicato dei viceministri Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia conferma l'impegno a "rinviare la contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni, ovvero quelli sotto i 5.000 abitanti. A tal fine sarà presentato apposito emendamento in fase di conversione del Decreto Crescita".

Viene così recepita una richiesta formulata dall'ANCI fin dall'esame della legge di bilancio per il 2019. Il rinvio dovrebbe essere di due anni, così da consentire quell'approfondimento delle modalità di semplificazione degli adempimenti che appare assolutamente necessario.

Come è noto, anche a seguito di precedenti annunci riportati dalla stampa, molti Comuni di piccole dimensioni hanno proceduto all'elaborazione dei rendiconti 2018 senza la documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale.

La norma che sancisce il rinvio è ora in dirittura d'arrivo ed è quindi auspicabile che ciò sia tenuto nel debito conto da parte degli organi di controllo, così da evitare l'avvio di procedure di infrazione basate su una normativa in via di superamento.

In questo senso, in occasione di una recente seduta della Conferenza Stato-Città, il presidente, sottosegretario Stefano Candiani, ha formulato l'impegno ad informare i prefetti circa l'imminente approvazione della norma di rinvio.

Sarebbe infatti paradossale che la mancata presentazione dei rendiconti economico-patrimoniali comporti conseguenze sull'operatività dei Comuni, evidentemente contrarie alla ripetuta espressione di indirizzo politico ormai in corso di recepimento normativo»;

DELIBERA DI GIUNTA n.74 del 02-07-2019 COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

VISTO, a tale proposito, l'articolo 15-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019, n. 58, che ha novellato l'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) come segue:

«Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti all'articolo 232, comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011"»;

REPUTATO, in considerazione della complessità delle numerose operazioni richieste dalla contabilità economico-patrimoniale e dalla contestuale riclassificazione dell'inventario, di proporre al Consiglio Comunale di esprimersi formalmente, in sede di approvazione del rendiconto 2018, per l'ulteriore rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale con decorrenza dall'esercizio finanziario 2020 e, quindi, con rendicontazione nell'anno 2021;

VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2018, recante *«Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2019-2021»* che, all'articolo 2, ultimo periodo, stabilisce:

«I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020»;

PRECISATO, a tale riguardo, che ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

RILEVATO che dalla verifica degli indicatori relativi alla gestione 2018, desumibili dalla tabella allegata al presente provvedimento, risulta superato il parametro «7» relativo ai *«Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento»*, per cui il Comune non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

VISTO l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare il comma 463 e successivi, in forza dei quali:

- a decorrere dall'anno 2017 ha cessato di avere applicazione la disciplina inerente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (cosiddetto *«pareggio di bilancio»*, introdotto, dall'anno 2016, dall'articolo 1, comma 709 e successivi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, a sua volta, aveva abrogato l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la disciplina del *«patto di stabilità interno»*;

- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti dovevano conseguire un saldo non negativo, *in termini di competenza*, tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- le *entrate finali* sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le *spese finali* erano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza era considerato il *fondo pluriennale vincolato*, di *entrata* e di *spesa*, al netto della *quota riveniente dal ricorso all'indebitamento*;
- non rilevava la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che novellando l'articolo 1, comma 468, della legge n. 232/2016, ha abrogato l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica che, conseguentemente, deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione ed in sede di rendiconto di gestione;

VISTO che con circolare n. 25, protocollo n. 216042 del 3 ottobre 2018, della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto: «*Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018*», emanata sulla base delle seguenti sentenze della Corte Costituzionale:

- n. 247 del 2017, che ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'*avanzo di amministrazione* e il *fondo pluriennale vincolato* non possono essere limitati nel loro utilizzo, per cui viene affermato che «*l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza*» e «*non può essere oggetto di prelievo forzoso*» attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 «*tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali*» e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza;

viene precisato che ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al *paragrafo B.1* della circolare n. 5/2018, gli enti considerano tra le «*entrate finali*» anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

VISTO che con successiva comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato, acquisita mediante PEC in data 4 ottobre 2018, è stato ulteriormente precisato che nell'anno 2018 per gli enti locali:

- è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011, per finanziare investimenti, senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta;
- l'utilizzo riguarda qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti (quote «*vincolate*», quote «*destinate*» o quote «*libere*»);

- unico vincolo è rappresentato dalla finalità: l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato solo per finanziare «*investimenti*» (sia diretti che indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti pubblici o privati).

APPURATO inoltre che, con riferimento al «*pareggio di bilancio*» per l'anno 2018, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede:

- la conferma degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (*cf. comma 823*);
- la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo «*non negativo*» riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il termine del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);
- la non applicazione, in caso di mancato rispetto del saldo «*non negativo*» per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232/2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (*cf. comma 823*).

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica come desumibile dalla certificazione, regolarmente trasmessa in data 27 marzo 2019 all'apposita piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che presentava i seguenti dati complessivi espressi in migliaia:

descrizione dell'operazione	importo
saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	295
obiettivo di saldo finale di competenza dell'anno 2018	-
differenza tra il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	295

CONSIDERATO, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 473, della legge n. 232/2016, prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione per cui, qualora la certificazione trasmessa sia difforme da tali risultanze, è necessario inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno;

RILEVATO che conseguentemente, come desumibile dalla tabella che segue che riporta le risultanze definitive del rendiconto di gestione 2018 ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le quali confermano che l'Ente ha rispettato l'obiettivo di specie, in data 27 giugno 2019 è stata inviata al competente Ministero una nuova certificazione a rettifica della precedente:

descrizione dell'operazione	importo
saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	212
obiettivo di saldo finale di competenza dell'anno 2018	-
differenza tra il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	212

ATTESO, quindi, che si dovrà procedere alla consegna degli elaborati del rendiconto in parola all'Organo di revisione onde permettere l'esame di competenza per la predisposizione della relazione ex articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con le norme in materia di armonizzazione;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

RITENUTO, per l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, di esprimersi formalmente in sede di approvazione del rendiconto 2018 per il rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale e, quindi, del «*conto economico*» e dello «*stato patrimoniale*», con decorrenza dall'esercizio finanziario 2020 e, quindi, con rendicontazione nell'anno 2021 come stabilito dall'articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000, novellato dall'articolo 15-quater del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019.
- 3) Di approvare lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 costituito dal «*conto del bilancio*» che presenta le risultanze finali di cui al prospetto riportato in premessa che deve intendersi qui integralmente trascritto.
- 4) Di approvare la relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2018, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta in conformità al combinato disposto degli articoli 151, comma 6, e 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011.
- 5) Di specificare che lo schema di rendiconto ed i relativi allegati, unitamente al conto reso dal Tesoriere Comunale e alla relazione che sarà redatta a cura dell'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in conformità alla vigente richiamata normativa.
- 6) Di mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e relativi allegati in conformità al combinato

disposto dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 184 del vigente Regolamento di contabilità.

- 7) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto 2018, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Belforte del Chienti, 01-07-2019

**Il Responsabile del servizio
Montresor Renzo**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Belforte del Chienti, 01-07-2019

**Il Responsabile del servizio
Montresor Renzo**

Li, 02-07-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. VITA ALESSIO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Trojani Fabio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-07-19.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 19-07-19, Prot. n. 4045.

Li, 19-07-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Trojani Fabio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
